



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Seconda Civile - Lavoro

ORDINANZA

Il giudice, dott. Marco A. Pennisi,

letti gli atti del procedimento n. 1006/2024 R.G.Lav.;

rilevato che l'udienza fissata per il giorno 18.6.2024, ore 09:00 è stata sostituita dal deposito telematico di note, con assegnazione del termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

rilevate le richieste avanzate nel termine assegnato;

rilevato che parte ricorrente ha chiesto: *“accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 13,30 (7,90+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e punti 14,30 (8,90+6-0,60) per quello di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti; -per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente”*;

ritenuto che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei controinteressati partecipanti alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

ritenuto, pertanto, che vada integrato il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei predetti soggetti, non evocati in giudizio;

ritenuto che, in conformità agli indirizzi sezionali, la notifica ex art. 151 c.p.c. non sia sufficiente ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei controinteressati, richiedendosi, ove ne

ricorrano i presupposti, in alternativa alla notifica ordinaria, la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., la cui autorizzazione deve essere richiesta dalla parte interessata al Capo dell'Ufficio (nel caso di specie al Presidente della Sezione in quanto delegato), non potendosi disporre d'ufficio;

PQM

assegna alla parte ricorrente un termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'integrazione del contraddittorio come indicato in parte motiva;

rinvia per il prosieguo del giudizio all'udienza del giorno 10.12.2024, ore 9:00;

dispone che la suddetta udienza sia sostituita dal deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni redatte secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 1 lett. c) DM 7.8.2023 n. 110;

assegna a tal fine alle parti termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte;

avvisa che, ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note nel termine perentorio suddetto, le parti si riterranno non comparse e saranno adottati i provvedimenti conseguenti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 22/06/2024.

Il giudice del lavoro

dott. Marco A. Pennisi